

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 29 Aprile 2016	
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	P
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	P	Magnanini Nicolo'	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	A	Pernarella Mauro	P
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilenia	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste il **Segretario Generale del Comune Cerminara Francesca**.

Assume la presidenza dell'adunanza **Ferrari Enrico, Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Catellani Martina - Ghirelli Ilenia - Nicolini Gianluca.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/04/2016

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del DL. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota sia ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, e successivamente modificato dall'art. 9-bis dalla legge n. 80 del 23/5/2014, dispone che l'IMU non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall'anno 2014 non si applichi l'IMU altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008 (G.U. n. 146 del 24/6/2008);



CITTÀ DI CORREGGIO

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 1 comma 708 delle legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non sia dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;
 - l'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 siano esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga invariata tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che sia riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) introduce diverse modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ed in particolare:

- al comma 10, lett. a) viene disposta la rettifica al comma 2, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sopprimendo la possibilità per i comuni di equiparare all'abitazione principale gli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, qualora la rendita risulti in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiori a 15.000 euro annui; permane invece la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- al comma 10, lett. a-bis) si dispone l'inserimento al comma 3, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 la lettera 0a) nella quale si dispone che la base imponibile, ai fini IMU, sia ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011;
- al comma 10, lett. b) e c) si dispongono le abrogazioni del trattamento di favore, disposto al comma 5 e 8-bis del D.L. n. 201/2011, riservato ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da



CITTÀ DI CORREGGIO

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- al comma 13 si dispone che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92, si applichi sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, inoltre si esentano dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - il comma 10, lett d) rettifica il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, disponendo che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, debbano essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - il comma 15 aggiunge alla lettera a), comma 2, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 un ulteriore caso di equiparazione all'abitazione principale riguardante le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - il comma 53 prevede l'inserimento all'art. 13, del D.L. n. 201/2011, del comma 6-bis ove si dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IUC-IMU) approvato con proprio atton. 23 del 30/07/2014;

Considerato che la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;

Considerato che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 maggio 2015 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u>
	Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il



<p><u>0,43 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p>possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>



	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso.</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO</u></p> <p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p>



	<p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015.</p>
<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
<p><u>0,91 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a</p>

	disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>Esenti</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<u>0,84per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli.</p> <p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

Valutato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto mantenendo le medesime aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 maggio 2015, inserendo però le novità normative introdotte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (finanziaria 2016) come sopra esposto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/1/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio ha posto in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:

Presenti e votanti: N.

Voti a favore N.

Voti contrari N.

Voti astenuti N.

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, applicate per l'anno 2015, inserendo le opportune rettifiche normative introdotte dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015:

<p style="text-align: center;"><u>0,43 per cento</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Esenzioni</u></p> <p><u>Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che</p>



	<p>acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITRIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p>



Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.

Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 53.

Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 53 della L. 208/2015.

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO

Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2016, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il comodato deve essere registrato
- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato
- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

Per beneficiare dell'aliquota agevolata e della riduzione della base imponibile, qualora ci fossero i requisiti:

*** I contribuenti che non hanno mai presentato richiesta di agevolazione per il comodato gratuito tra parenti devono presentare apposito modulo**



	<p>predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.</p> <p>* I contribuenti che hanno già presentato la richiesta negli anni precedenti, per beneficiare anche della riduzione del 50% della base imponibile, devono presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge o utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.</p>
<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.</p>
<p><u>0,91 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.</p> <p>Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p>



	<ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il comodato deve essere registrato- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge.</u></p>
<u>1,06 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u></p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>
<u>Esenti</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA .</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<u>0,84 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>Si applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola</p>

	<p>Si applica alle Aree Edificabili</p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">- A/10 uffici e studi privati- C/1 negozi e botteghe- C/3 laboratori per arti e mestieri- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi- Immobili di categoria B- Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10
--	--

2. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle aliquote sopra menzionate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016.

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito come sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Ferrari Enrico
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cerminara Francesca
(Firmato Digitalmente)